

ALLEGATO B)

STATUTO

DEL

COMUNE DI CAPANNORI

CAPO I

I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art.1 Il Comune
- Art.2 Il territorio, la sede, lo stemma, il bollo
- Art.3 Principi ispiratori dell'azione comunale
- Art.4 Cittadinanza Onoraria
- Art.5 Titolo di Ambasciatore di Capannori

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

- Art.6 Le funzioni del Comune
- Art.7 Compiti e finalità proprie
- Art.8 Programmazione
- Art.9 Compiti del Comune per servizi di competenza statale

CAPO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

- Art.10 Gli organi istituzionali del Comune
- Art.11 Il Consiglio Comunale – Elezione e durata
- Art.12 Pubblicità delle spese elettorali
- Art.13 Il Consiglio Comunale: competenze
- Art.14 Il Consiglio Comunale: convocazione
- Art.15 Il Presidente del Consiglio
- Art.16 Consiglio Comunale: funzionamento
- Art.17 Le Commissioni Consiliari
- Art.18 Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
- Art.19 La Giunta: funzioni
- Art.20 Giunta Comunale: composizione
- Art.21 La Giunta: ineleggibilità ed incompatibilità
- Art.22 La Giunta: organizzazione e funzionamento
- Art.23 La Giunta: adunanze e deliberazioni
- Art.24 La Giunta: dimissioni, decadenza, revoca e surroga dei singoli Assessori
- Art.25 Il Sindaco: elezione, nomina della Giunta e programma di governo
- Art.26 Il Sindaco: competenze
- Art.27 Mozione di sfiducia
- Art.28 Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco
- Art.29 Forme dei provvedimenti sindacali

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art.30 Principi e criteri
- Art.31 Struttura organizzativa e dotazione organica
- Art.32 Gestione delle risorse umane
- Art.33 Relazioni sindacali
- Art.34 Diritti e doveri dei dipendenti

Art.35 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Art.36 Il Segretario Generale
Art.37 Nomina e revoca del Segretario Generale
Art.38 Il Vice Segretario Generale
Art.39 I Dirigenti
Art.40 Conferenza dei Dirigenti
Art.41 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art.42 Collaborazioni esterne

CAPO V

TRASPARENZA, ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.43 Pubblicità e trasparenza
Art.44 Modalità di accesso
Art.45 Accesso Civico
Art.46 Diritto di informazione
Art.47 Democrazia Partecipativa
Art.48 Istanze, petizioni e proposte di deliberazione
Art.49 Consultazione Popolare
Art.50 Referendum consultivo e abrogativo
Art.51 Forum dei giovani e Consiglio Comunale dei ragazzi

CAPO VI

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art.52 Principi
Art.53 Organizzazione e Gestione

CAPO VII

I CONTROLLI

Art.54 Il sistema dei controlli interni
Art.55 Forme di controllo
Art.56 Funzione di revisione economico-finanziaria
Art.57 Controlli sostitutivi

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.58 Approvazione e modifica dello Statuto
Art.59 Norme transitorie e finali

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - IL COMUNE

1. Il Comune, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. E' elemento costitutivo della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare delle proprie funzioni e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate secondo le attribuzioni e competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART.2 - IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA, IL BOLLO

1. Il territorio del Comune di Capannori è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali allegate dal n. 1 al n. 174 confinanti a nord con i Comuni di: Borgo a Mozzano, Villa Basilica, Lucca, a sud con quelli di Bientina, Buti, Calci, S.Giuliano Terme, ad est con quelli Pescia, Montecarlo, Porcari, Altopascio, Bientina, ad ovest con il Comune di Lucca per un totale di Kmq. 165,5.
2. Il territorio comunale è suddiviso in 40 frazioni, riconosciute come entità tradizionalmente e culturalmente omogenee e riportate, con i rispettivi confini nella carta allegata. L'istituzione o la soppressione di frazioni o la revisione dei loro limiti territoriali è stabilita dal Consiglio Comunale. Le frazioni sono le seguenti, in ordine alfabetico: Badia di Cantignano, Camigliano, Capannori, Carraia, Castelvechio di Compito, Colle di Compito, Colognora di Compito, Coselli, Gragnano, Guamo, Lammari, Lappato, Lunata, Marlia, Massa Macinaia, Matraia, Paganico, Parezzana, Petrognano, Pieve di Compito, Pieve San Paolo, Ruota, S.Andrea di Compito, S. Andrea in Caprile, S. Colombano, S. Gennaro, S. Ginese di Compito, S. Giusto di Compito, S.Leonardo in Treponzio, S. Margherita, S. Martino in Colle, S.Pietro a Marcigliano, Segromigno in Monte, Segromigno in Piano, Tassignano, Tofori, Toringo, Valgiano, Verciano, Vorno.
3. La sede del Comune è nel palazzo municipale in Capannori. Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio, la Giunta, le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. Il Comune può avere delegazioni per i propri uffici e funzioni in altre frazioni. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia.
4. Le caratteristiche dello stemma del Comune sono le seguenti: scudo bianco e rosso con al

centro una capanna; contornano lo scudo fronde di lauro a sinistra ed una cornucopia a destra, dalla quale fuoriescono i frutti della terra. Una pantera è accovacciata su foglie di acanto al di sotto dello scudo.

Associazioni, Gruppi ed Enti operanti sul territorio comunale possono essere autorizzati, con atto della Giunta Comunale, all'uso dello stemma comunale in occasione di manifestazioni, cerimonie ed iniziative di rilevante interesse comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

5. Il bollo, a secco o in gomma, reca lo stemma del Comune e la sua denominazione. Lo stesso serve ad identificare e certificare, se apposto, l'autenticità degli atti.

ART.3 - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Capannori fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune e del Paese.

2. Il Comune, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, opera al fine di superare le discriminazioni fra i generi, favorendo condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella vita sociale, anche a mezzo di appositi organismi consiliari. A tal fine, negli atti amministrativi è promossa un'espressione linguistica rappresentativa di entrambi i generi. Ai fini della pari opportunità tra donne e uomini il Comune garantisce la presenza di entrambi i generi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal comune. Agli organi delle società controllate dal comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti. A tal fine, nelle nomine, nessuno dei due generi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi.

3. Il comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale anche attraverso innovativi strumenti di partecipazione
- b) sostenere e valorizzare l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni libere e democratiche, mediante il Forum delle Associazioni ed altri organismi rappresentativi disciplinati da apposito regolamento
- c) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita, la socializzazione e l'integrazione delle persone
- d) esercitare le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività svolte dai cittadini e dalle loro formazioni sociali.

4. Il comune aderendo alla Carta Europea dell'autonomia locale, concorre alla costruzione dell'Europa libera e democratica. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico – istituzionale della Comunità Europea e di altri paesi – in particolare di quelli in via di sviluppo – anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento. Promuove e attiva forme di intervento ed attività per favorire la vita e l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio comunale, nel rispetto delle culture e delle religioni.

5. Il Comune opera per favorire la protezione dei beni naturali e paesaggistici.

A tal fine:

- sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale e di riqualificazione
- adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e di vita dei cittadini
- promuove e sostiene la raccolta differenziata dei rifiuti, il recupero, il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti
- considera l'acqua come bene comune dell'umanità appartenente a tutti gli organismi viventi riconoscendone l'accesso quale diritto umano e sociale, individuale e collettivo
- predispone la costante verifica dei regolamenti urbanistici prevedendo disposizioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo
- sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare, tutela le aree agricole e le aree verdi di configurazione storica e paesaggistica, in particolare le corti quali interpreti significative della storia del proprio territorio rurale.

6. Il Comune garantisce l'accesso alla cultura di tutti i cittadini. Opera per valorizzare e promuovere a livello locale e sul piano nazionale e internazionale il proprio patrimonio storico, artistico e culturale anche con la collaborazione delle associazioni e degli enti pubblici e privati presenti sul territorio.

ART. 4 -CITTADINANZA ONORARIA

1.La Cittadinanza Onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale nei confronti dei cittadini italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, civile, culturale, artistico o sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di Capannori e la sua comunità, favorendo la conoscenza del territorio o la cui attività sia ispirata all'affermazione di valori fondamentali.

2. La Cittadinanza Onoraria viene concessa e revocata secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale per il conferimento di onorificenze

ART. 5 TITOLO DI AMBASCIATORE DI CAPANNORI

1. L'Ambasciatore di Capannori costituisce un'onorificenza destinata a persone residenti e non residenti nel Comune di Capannori, la cui attività sia fortemente legata al territorio capannorese. Dal profilo del beneficiario deve emergere in modo chiaro e forte un legame con Capannori o un rapporto attivo con la sua comunità.

2. Il conferimento di Ambasciatore di Capannori viene concesso e revocato secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale per il conferimento delle onorificenze.

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART.6 - LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni in ambiti territoriali adeguati, o per determinati specifici settori di servizi e di attività, attua forme sia di partecipazione sia di cooperazione con altri Comuni, ed altri Enti Pubblici e privati.
3. Compete, inoltre, all'Amministrazione locale l'esercizio della potestà sanzionatoria concernente il rispetto dovuto ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, che prevedano l'irrogazione della sanzione, previo accertamento.

ART. 7 – COMPITI E FINALITA' PROPRIE.

1. Il Comune, inoltre, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità della persona, concorre a garantire:
 - la tutela della vita umana
 - il diritto alla salute, attuando politiche di integrazione con il sistema socio-sanitario anche attraverso strutture e servizi sul territorio
 - il diritto al lavoro
 - la tutela della persona, della famiglia e di tutte le altre forme di convivenza; la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli
 - il rispetto dei diritti enunciati nella convenzione di New York, sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.5.1991 n. 176; adotta tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo e fanciulla siano effettivamente tutelati contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari
 - la valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità
 - il sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale
 - il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione nel rispetto della carta costituzionale
 - il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche
 - la tutela e la conservazione delle tradizioni e dei valori della cultura nazionale italiana e locale

- il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate
- il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i generi
- la promozione della ricerca scientifica e tecnica, la valorizzazione del merito e delle competenze
- la promozione di una cultura di pace, cooperazione internazionale e di integrazione
- il superamento degli squilibri territoriali esistenti nel proprio ambito.

ART. 8 – PROGRAMMAZIONE.

1. Il Comune svolge nei limiti e nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti funzioni amministrative previste dalla legge, che sono esercitate sulla base di una attività di programmazione ed in particolare nei seguenti ambiti:

- a) pianificazione territoriale
- b) mobilità sostenibile delle merci e delle persone
- c) tutela e valorizzazione dell'ambiente, dei beni culturali, archeologici artistici, storici e paesaggistici
- d) tutela idrogeologica e valorizzazione delle risorse idriche
- e) riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti
- f) salvaguardia, raccolta e distribuzione delle acque, gestione degli acquedotti e delle fonti energetiche
- g) servizi ed interventi per lo sviluppo economico
- h) assistenza e servizi sociali
- i) promozione della cultura
- l) pubblica istruzione, formazione professionale, attività di sostegno scolastico, per quanto di competenza del Comune
- m) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e del tempo libero
- n) polizia amministrativa
- o) polizia locale
- p) altri servizi rivolti alla cura degli interessi della comunità e ad uno sviluppo civile ed economico compatibile con il rispetto del territorio.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si valorizzerà quando possibile, il collegamento e coordinamento con le istituzioni pubbliche, associazioni ed enti attivi sul territorio.

ART. 9 – COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo. Il Sindaco può delegare tali funzioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa e come nello specifico dichiara l'art.23 del presente Statuto.

2. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regoli anche i rapporti finanziari, assicurando le corrispondenti risorse.

3. Competono al Sindaco le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di vigilanza e di ordine pubblico con conseguente informazione al Prefetto.

4. Il Comune risponde alle esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti in appositi piani e programmi, sempre d'intesa con la Prefettura. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 6.2.1981-n.66 e ss.mm.ii, coordinandosi con gli uffici statali competenti e le associazioni territoriali interessate.

CAPO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 10 - GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 11 – IL CONSIGLIO COMUNALE – ELEZIONE E DURATA

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e il numero dei consiglieri nonché il suo scioglimento sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo; dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio adotta gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 12 – PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Al momento del deposito delle candidature e delle liste elettorali presso l'ufficio preposto, dovrà essere allegato anche, a cura dei presentatori delle candidature e delle liste stesse, un bilancio preventivo di spesa.

2. Ciascun candidato e ciascuna lista dovranno presentare alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute ai sensi della normativa in vigore.

ART. 13 -IL CONSIGLIO COMUNALE: COMPETENZE

1. Il Consiglio, organo rappresentativo dell'intera comunità locale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti fondamentali ed i regolamenti di cui la legge gli attribuisce la competenza. Verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco o dei singoli Assessori.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria disciplinate da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi all'art. 48, c.3 del D.Lgs.267/00, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e altri enti territoriali, costituzione e modificazione di forme associative

- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.7.2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente), mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Il consiglio partecipa, altresì, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del comune, in via di urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART.14 - CONSIGLIO COMUNALE: CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dagli artt.40 e 41 del D.Lgs. 267/2000.

4. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo

all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Su richiesta del Sindaco il Presidente del Consiglio convoca Consigli comunali aperti alla partecipazione dei cittadini, nei quali i presenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio, possono prendere la parola.

ART. 15 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è la figura istituzionale che rappresenta tutto il Consiglio nei rapporti pubblici e con gli altri organi comunali. Nell'espletamento delle sue funzioni si ispira ai principi di imparzialità e di equidistanza dalle parti politiche rendendo effettivo il diritto delle minoranze a svolgere la loro funzione di critica costruttiva e di controllo dell'operato della pubblica amministrazione nel superiore interesse della collettività.

2. Il Consiglio Comunale nella prima seduta nomina al suo interno con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio ed immediatamente dopo il Vice Presidente.

3. La convocazione del Consiglio spetta al Presidente in accordo con il Sindaco e sentita la conferenza dei capigruppo.

4. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART.16 - CONSIGLIO COMUNALE: FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari, in conformità ai seguenti principi:

- pubblicità delle sedute, salvo i casi contemplati dal regolamento
- tempestiva e congrua comunicazione degli avvisi di convocazione ai membri del consiglio
- presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati ai fini della validità delle sedute, senza computare a tal fine il Sindaco
- pubblicità e trasparenza delle sedute e degli argomenti da trattare tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;

2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

3. Con il regolamento sul funzionamento il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse tecniche e finanziarie attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 17 - LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo interno commissioni consiliari permanenti, composte con criterio proporzionale ed elette a maggioranza qualificata. Il regolamento determina i poteri, la composizione delle Commissioni, l'elezione del

Presidente e del suo vice, l'organizzazione e le modalità di lavoro delle stesse e quella di controllo e di garanzia. Il regolamento, garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi ai sensi della L. 125/91, compatibilmente con la rappresentanza di genere.

2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo consiliari di cui è membro di diritto il Sindaco. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente in sua assenza.

3. Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può altresì istituire al proprio interno commissioni aventi funzioni di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Con la deliberazione istitutiva della commissione il Consiglio Comunale stabilisce i limiti, le procedure ed i tempi del controllo e l'oggetto della garanzia nel rispetto delle normative vigenti.

4. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo, di garanzia e di indagine è attribuita alle minoranze.

5. La composizione, l'elezione del Presidente e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

6. Il Consiglio Comunale, ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi statutari e programmatici può istituire apposite commissioni speciali, delle quali possono far parte anche i cittadini. La costituzione di tali commissioni può essere richiesta da 1/3 dei consiglieri comunali in carica. La relativa deliberazione istitutiva dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART.18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché delle sue aziende, istituzioni od enti dipendenti o partecipati/e, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri possono inoltre su materia di competenza del Consiglio Comunale chiedere al Presidente la predisposizione di proposte di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio stesso.

3. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, la disciplina e le modalità di costituzione dei gruppi sono demandati al Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

4. Ciascun Consigliere e ciascun gruppo politico può presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco e l'Assessore delegato danno risposta entro 30 giorni.

5. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare alle sedute degli Organismi di cui sono membri, garantendo la puntualità, la presenza e la correttezza nel comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione e nel rispetto dell'art.78 del D.Lgs.267/2000.

6. Le dimissioni di un consigliere sono regolate dall'art.38, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

ART. 19 - LA GIUNTA: FUNZIONI

1. La Giunta è organo di governo e risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Comunale.
2. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce due volte l'anno allo stesso sulla propria attività e svolge le funzioni di impulso e di proposta.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni cui sono invitati con diritto di parola ma senza diritto di voto.

ART.20 - GIUNTA COMUNALE: COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro il numero massimo stabilito dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i generi.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, purché abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale in conformità alle leggi vigenti. Nella Giunta Municipale sono rappresentati entrambi i sessi, secondo le disposizioni vigenti.

ART. 21 - LA GIUNTA: INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
2. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, lo stesso cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.

ART. 22 - LA GIUNTA: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta è collegiale e gli assessori ne sono conseguentemente responsabili.
2. Le competenze dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco tramite atto formale, successivamente notificato agli Assessori, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo Consiliari, dandone anche comunicazione al Consiglio Comunale
3. Con le stesse modalità il Sindaco deve conferire ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la propria sostituzione in caso di assenza, impedimento. Qualora anche il Vice Sindaco sia assente o abbia un impedimento, le stesse funzioni sono conferite

all'Assessore più anziano per età.

4. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti possono essere modificate in qualsiasi momento con le stesse procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 23 - LA GIUNTA: ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

2. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, non si delibera a maggioranza assoluta, ma prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale e, se richiesti, anche i Dirigenti, i Funzionari, i Responsabili degli uffici e dei servizi. Possono essere altresì invitati a partecipare i revisori dei Conti e i componenti dell'organismo indipendente di valutazione, e comunque chiunque la cui presenza sia ritenuta utile al fine dell'attività della Giunta stessa.

6. La Giunta svolge il proprio ruolo attraverso attività programmatica, atti deliberativi, comunicazioni, atti di indirizzo e direttive. L'attività deliberativa della Giunta è preceduta da proposte, che devono essere accompagnate dal visto, apposto dal Sindaco o dall'Assessore competente, di conformità agli indirizzi politici del programma di governo dell'Ente. Il medesimo visto dovrà essere apposto per le proposte di deliberazione che la Giunta comunale intende sottoporre all'esame del Consiglio. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono pubblicate on line per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Contestualmente, le stesse sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti e devono essere pubblicate entro 5 giorni dalla loro adozione.

ART. 24 - LA GIUNTA: DIMISSIONI, DECADENZA, REVOCA E SURROGA DEI SINGOLI ASSESSORI

1. La decadenza dalla carica di Assessore per le cause previste dalla legge o per sopravvenuta incompatibilità è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

2. In caso di revoca, dimissioni, decadenza o decesso di un Assessore, il Sindaco ne dà comunicazione (motivata solo in caso di revoca) nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva all'evento.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti ed anche in quella di temporaneo impedimento di un Assessore, le attribuzioni conferite sono avocate dal Sindaco o assegnate ad altro Assessore fino alla surroga o alla reintegrazione.

ART. 25 – IL SINDACO: ELEZIONE, NOMINA DELLA GIUNTA E PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed è investito delle relative funzioni.

3. Nella prima seduta del Consiglio il Sindaco presta ad esso giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta nel numero previsto dallo Statuto, tra i quali indica anche il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

5. Entro un mese dal suo insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che entro il termine di 15 giorni viene esaminato dal Consiglio Comunale e sottoposto a votazione finale.

ART. 26 - IL SINDACO: COMPETENZE

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Egli deve, inoltre, provvedere a riferire al Consiglio Comunale sull'adeguamento e sull'attuazione delle linee programmatiche di cui al c.5 del precedente art. 22, impegnandosi a farlo semestralmente come da regolamento. Ciò avviene con presentazione di apposite relazioni da parte del Sindaco e dei singoli Assessori in occasione dell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

2. Il Sindaco esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.

4. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale ed adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti secondo quanto stabilito dall'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 27- MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il Presidente del Consiglio provvede a far notificare la mozione di sfiducia agli interessati entro 48 ore dalla sua presentazione.

ART. 28 – DIMISSIONI, IMPEDIMENTO E DECADENZA DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente o decadenza del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Nel contempo le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART.29 - FORME DEI PROVVEDIMENTI SINDACALI

1. Il Sindaco, oltre al potere di emettere Ordinanze, può emanare Decreti nei limiti consentiti dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.

2. Sono istituiti appositi registri comunali per la raccolta delle Ordinanze e dei Decreti sindacali.

3. Le Ordinanze ed i Decreti del Sindaco, per quanto attiene alla loro pubblicazione e notificazione seguono le procedure degli atti comunali.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 30 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai Responsabili dei servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. L'organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, al fine di rispondere ai bisogni della collettività ed agli indirizzi dell'Amministrazione deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri:

- di efficacia interna e gestionale, come misura del rapporto tra obiettivi e risultati, così da conseguire il massimo grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati
- di efficacia esterna o sociale, come capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini
- di efficienza, come corretto e razionale uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in modo da realizzare il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate
- di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale
- di equità, come criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.

ART. 31 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

1. L'articolazione della struttura non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione tra gli uffici ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.

2. Gli uffici comunali possono essere suddivisi in settori eventualmente raggruppati in aree funzionali. Possono inoltre essere previste strutture finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici.

3. L'assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica sono sottoposte all'approvazione ed a periodiche verifiche da parte della Giunta Comunale in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 32 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:

- garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo
- cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale
- valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente
- promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività

-tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

ART. 33 - RELAZIONI SINDACALI

1. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.
2. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

ART. 34 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità della disciplina generale sullo stato giuridico e usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati.
2. I dipendenti comunali debbono svolgere la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
3. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.

ART. 35 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Alla Giunta compete, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Detto regolamento deve uniformarsi ai principi e alle norme di legge vigenti in materia, ai contenuti del presente statuto e ai contratti collettivi nazionali e decentrati.

ART.36 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'art.102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del D.Lgs.267/2000.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione
 - b) esprime il parere di cui all'art.49 del D.Lgs.267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi

- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente
- d) esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. Il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.37 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art.98 del D.Lgs.267/2000.

2. Salvo quanto disposto in caso di revoca, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

ART.38 - IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune ha un Vice-Segretario che svolge, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, le funzioni vicarie del Segretario Comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

2. Il Vice-Segretario normalmente coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e quale collaboratore di questi può prendere parte alle sedute della Giunta senza capacità di intervento se non in posizione vicaria.

3. La qualifica predetta può essere attribuita ad un dirigente o a un funzionario del Comune in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla categoria dei segretari comunali, con le modalità da stabilirsi nel Regolamento.

ART. 39 - I DIRIGENTI

1. Ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo dell'Ente.

2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell'ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Ai Dirigenti preposti ai settori e limitatamente alle materie di propria competenza, spettano le funzioni di cui all'art. 107 c.3 del TUEL, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune.

4. Ai Dirigenti, nell'esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.

5. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture di loro competenza, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle direttive loro impartite in relazione all'attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, dell'applicazione dei Regolamenti Comunali.

ART. 40- CONFERENZA DEI DIRIGENTI

1. La conferenza dei dirigenti si riunisce sotto la presidenza del Segretario Generale. La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione dei programmi e la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli organi di governo. La conferenza dei dirigenti è un organo consultivo, propositivo, decisionale e riferisce al Sindaco con cadenza almeno trimestrale.

ART. 41- INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere, in caso di vacanza del posto per le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, all'assunzione di personale esterno con contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Analogamente la Giunta, sempre nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dal regolamento, può deliberare, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità. Tali incarichi non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 42 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per raggiungere obiettivi determinati, in assenza di personale dipendente in possesso di specifica professionalità, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne a tempo determinato, ad alto contenuto di competenza, stipulando convenzioni con persone, associazioni tra professionisti, enti, società, istituzioni.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del progetto affidatogli e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO V

TRASPARENZA, ACCESSO INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.43 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.
4. Gli amministratori e i dirigenti sono tenuti a comunicare le informazioni previste dalle leggi e dai regolamenti al fine della loro pubblicazione. In ogni caso l'appartenenza alle associazioni di cui al secondo comma dell'art. 18 della Costituzione, ai sensi della Legge 17/82, è vietata agli amministratori e ai dipendenti.

ART. 44 – MODALITA' DI ACCESSO

1. Il Comune individua spazi idonei per la pubblicazione degli atti, dei manifesti e delle notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico.
2. Il Comune adotta procedure atte a favorire l'accesso dei cittadini agli atti anche tramite la rete internet. Pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione.
3. I cittadini possono consultare l'Archivio di deposito e l'Archivio storico comunale, secondo termini e modalità prestabilite nel pieno rispetto della legge.
4. La richiesta di accesso comporta anche la facoltà di estrarne copia nei modi e con i limiti indicati dalla normativa vigente.

ART. 45 – ACCESSO CIVICO

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

ART. 46– DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita politica e sociale dell'Ente.

2. L'esercizio di questo diritto è assicurato attraverso l'Ufficio del Cittadino, il quale opererà in stretta collaborazione con tutti gli altri uffici dell'Ente, con riferimento all'Ufficio Partecipazione.

ART. 47– DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

1. Il Comune riconosce la complementarietà tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa secondo gli indirizzi dell'Unione Europea (vedi trattato di Lisbona Artt. 10-11). Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina al cittadino applicando il principio di sussidiarietà. La partecipazione rappresenta un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera pertanto suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti.

2. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1:

- a) indica quali istituti di partecipazione quelli riportati agli artt. 45,46,47,48,49,50,51 del presente Statuto
- b) promuove altresì forme capillari di consultazione della popolazione secondo le più avanzate metodologie, pratiche e strumenti di democrazia partecipativa
- c) assicura il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione
- d) assicura che dei risultati delle consultazioni sia dato atto nei provvedimenti adottati dall'amministrazione. Nel caso in cui i risultati del processo partecipativo fossero rigettati sarà emesso un provvedimento motivato
- e) agevola la fruizione di strutture o spazi idonei per il corretto e proficuo svolgimento degli incontri finalizzati alla partecipazione di cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano richiesta.

3. I diritti di partecipazione popolare previsti dall'art. 45,46,47,48,49,50,51 del presente Statuto sono riconosciuti a:

- a) cittadini non residenti, ma che esercitano stabilmente la propria attività nel territorio del comune, in modo continuato da almeno cinque anni
- b) residenti da almeno cinque anni nel comune di Capannori, di cittadinanza diversa da quella italiana o dell'Unione Europea, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che esercitano stabilmente la propria attività nel territorio del Comune. Il diritto di voto da parte di cittadini e residenti non iscritti nelle liste elettorali del Comune può essere esercitato solo previa iscrizione degli interessati in appositi elenchi aggiuntivi.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale e a protezione di interessi diffusi in materia ambientale.

5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia ad apposito Regolamento.

ART. 48- ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Gli aventi diritto ai sensi dell'art. 47 c. 3, possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi.

2. L'istanza è una richiesta diretta al Comune al fine di ottenere informazioni o avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Ente.

3. La petizione è la richiesta con la quale i proponenti sottopongono al Comune specifici problemi di carattere collettivo o avanzano possibili soluzioni. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno 20 titolari dei diritti di partecipazione o da un'associazione avente sede nel territorio comunale.

4. I titolari di diritti di partecipazione possono presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle previste dalla legge, mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 500 titolari di diritti di partecipazione.

5. Il Comune, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo, dalla data di ricezione per esaminarle e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

6. Il primo firmatario, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, illustra l'istanza, la petizione e la proposta di deliberazione all'organo competente a dare risposta.

ART.49 CONSULTAZIONE POPOLARE

1. E' ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo nelle materie di competenza comunale, anche attraverso questionari e sondaggi. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con le elezioni politiche e amministrative.

ART. 50 - REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale l'istituto del referendum:

- a) con il referendum consultivo i titolari dei diritti di partecipazione esprimono il loro orientamento in merito a temi, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale
- b) con il referendum abrogativo i titolari dei diritti di partecipazione richiedono l'abrogazione dall'ordinamento comunale di deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.

2. I referendum possono riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente, ad esclusione di quelle attinenti a questioni tributarie, di bilancio ed elettorali.

3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con le elezioni politiche o amministrative.

4. Il referendum consultivo può essere richiesto da:

- almeno 200 titolari dei diritti di partecipazione
- Giunta Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento per la Partecipazione Popolare
- un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.

5. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti alla consultazione referendaria, vincola il Consiglio Comunale a pronunciarsi entro 60 giorni. Il Consiglio Comunale ove non accolga la proposta e/o l'indicazione approvate dal referendum, dovrà, con apposita deliberazione, indicarne le motivazioni.

6. Ai sensi del comma 2 non possono essere sottoposte a referendum consultivo in particolare le deliberazioni, o parti di esse:

- a) di approvazione di statuti di enti diversi dal Comune
- b) di approvazione di bilanci annuali, pluriennali, delle relative variazioni e dei conti consuntivi
- c) di istituzione dei tributi e disciplina delle tariffe
- d) di convalida degli eletti, di surroga e nomina.

7. Il referendum abrogativo può essere richiesto per l'abrogazione totale o parziale di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale da almeno 500 titolari dei diritti di partecipazione, con le modalità stabilite dal Regolamento della Partecipazione Popolare.

8. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può essere considerato ammissibile, oltre che nelle materie escluse nel caso di referendum consultivo:

- a) quando la richiesta concerne deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato
- b) quando la richiesta concerne deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima consiliatura, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito
- c) quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.

9. La proposta oggetto del referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.

10. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una deliberazione, o di singole disposizioni di essa, il Consiglio Comunale ne prende atto e dichiara l'avvenuta abrogazione della deliberazione o delle disposizioni suddette entro trenta giorni.

La deliberazione è pubblicata immediatamente all'albo on-line e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Consiglio Comunale nella stessa deliberazione può sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

11) Se il Consiglio Comunale non provvede a riunirsi nei termini previsti nei precedenti commi nn. 5 e 10, il segretario comunale informa il Sindaco, il quale provvede alla nomina di un commissario ad acta.

12) Il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari e le modalità di svolgimento sono disciplinati dal Regolamento per la Partecipazione Popolare.

ART. 51 - FORUM DEI GIOVANI E CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DEI RAGAZZI E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere, l'elezione del Forum comunale dei giovani e del Consiglio Comunale dei ragazzi. L'elezione, il funzionamento e le attribuzioni sono demandate ad apposito regolamento.

CAPO VI

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 52- PRINCIPI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme anche associative riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

ART. 53 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l'accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Promuove accordi con gli altri comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi
2. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno l'affidamento all'esterno. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi e per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati delle prestazioni.
3. La gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica avviene nelle forme previste dalle discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

CAPO VII

I CONTROLLI

ART. 54– IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dei dipendenti nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

L'organizzazione del sistema dei controlli interni è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

Il controllo strategico è comunque svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

ART.55 – FORME DI CONTROLLO

1. L'Amministrazione Comunale riconoscendone l'utilità, si dota di strumenti adeguati per il controllo dell'azione amministrativa demandando al potere regolamentare la disciplina delle modalità di svolgimento inerenti:

-al controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa

-alla verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati

-alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti

-alla garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

ART. 56- FUNZIONE DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e la conseguente sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori sono disciplinate dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori:

- a) svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione
- c) esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione
- d) esercita la vigilanza sull'amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi
- e) riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente
- f) effettua le verifiche di cassa previste dalla legge
- g) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

3. In occasione della discussione di determinati argomenti, i Revisori possono essere invitati dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché, dal Presidente del Consiglio, ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad invitarli, qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali.

4. I componenti il Collegio dei Revisori, nello svolgimento della loro attività, devono osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio. I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. In caso di inosservanza dei loro doveri, il Consiglio Comunale ne pronunzia la revoca, previa comunicazione all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue eventuali deduzioni.

ART. 57- CONTROLLI SOSTITUTIVI

1. La legge determina competenze, procedimento e termini per l'esercizio della potestà surrogatoria in caso di omissione o ritardo da parte dell'amministrazione nel compimento di atti obbligatori.

2. Qualora nei termini fissati dalle leggi non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

3. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

4. Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra Segretari Comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli

enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

5. Qualora il sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

6. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

7. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

8. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario e comunque entro il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per legge, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Testo Unico.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 58- APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART. 59- NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad adeguare i Regolamenti comunali allo Statuto.